

**FOGLIO INFORMATIVO ATTESTAZIONE DI CAPACITA' FINANZIARIA**  
**Disciplina della Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari**  
(il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art.1336 c.c.)

Vers. n.1 del 23/04/2024

**INFORMAZIONI SUL CONFIDI**

**UNI.CO. SOC.COOP.**

Sede legale in: Via Totti, 4 – 60131 Ancona Telefono 071 - 2868725– Fax 071 - 8853404 E-mail: [uni-co@legalmail.eu](mailto:uni-co@legalmail.eu) sito internet: [www.uni-co.eu](http://www.uni-co.eu)

N. iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona n. 01422550424 REA n. 130141 Partita IVA 01422550424 Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 106 T.U.B. al n. 19523.0

**Compilare nel caso di offerta fuori sede**

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente/socio/cliente:

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_  
qualifica (dipendente, agente, altro...) \_\_\_\_\_ Iscritto all'Albo/Elenco: \_\_\_\_\_ con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ telefono: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

**CARATTERISTICHE E RISCHI**

UNI.CO. SOC.COOP. (di seguito anche il Confidi) è un Intermediario Finanziario che, in via prevalente, svolge l'attività di rilascio garanzie a Banche e Intermediari Finanziari che abbiano sottoscritto con il Confidi stesso apposite convenzioni. Inoltre il Confidi può prestare servizi connessi e strumentali all'attività di garanzia finalizzati a favorire l'accesso al credito dei propri associati.

Nell'ambito delle attività connesse e strumentali rientra il servizio di **emissione di dell'Attestazione di Capacità Finanziaria**.

L'attestazione di capacità finanziaria è un documento che, previa verifica dei requisiti, certifica la solidità finanziaria dell'azienda richiedente. Tale attestazione consiste in una dichiarazione di affidamento, rilasciata da UNI.CO. s.c., che attesta di aver concesso all'azienda una determinata forma tecnica di affidamento, come richiesto dalla specifica normativa di settore come requisito per poter esercitare l'attività. L'ammontare dell'affidamento necessario (massimale) è determinato dalla normativa di settore di attività aziendale e dall'esame del profilo economico e finanziario del soggetto richiedente.

UNI.CO. s.c. attraverso la concessione delle seguenti forme tecniche:

GARANZIA MUTUALISTICA, FIDEIUSSIONE DIRETTA, FINANZIAMENTO DIRETTO

attesta la capacità finanziaria alle imprese che intendano esercitare una delle seguenti attività:

- autoscuola;
- centro di revisione auto;
- studio di consulenza automobilistica;
- scuola nautica.

Non si evidenziano particolari rischi per il Cliente.

**DESCRIZIONE DEI SERVIZI E PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

SERVIZIO DI CONSULENZA	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	COMPENSO
<b>Attestazioni Capacità Finanziaria</b>	L'attestazione di capacità finanziaria è un documento che certifica la solidità finanziaria dell'azienda richiedente. Tale attestazione consiste in una dichiarazione di affidamento, rilasciata da UNI.CO. s.c. che, previa verifica dei requisiti, attesta di aver concesso all'azienda una determinata forma tecnica di affidamento, come richiesto dalla specifica normativa di settore come requisito per poter esercitare l'attività. L'ammontare dell'affidamento necessario (massimale) è determinato dalla normativa di settore di attività aziendale e dall'esame del profilo economico e finanziario del soggetto richiedente. UNI.CO. s.c. attraverso la concessione delle seguenti forme tecniche, "GARANZIA MUTUALISTICA, FIDEIUSSIONE DIRETTA, FINANZIAMENTO DIRETTO", attesta la capacità finanziaria alle imprese che intendano esercitare una delle seguenti attività: - autoscuola; - centro di revisione auto; - studio di consulenza automobilistica; - scuola nautica.	200 € + IVA di legge

**CONDIZIONI CONTRATTUALI**

**Modalità di pagamento:**

Gli importi dovuti dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario, **al momento del conferimento dell'incarico a titolo di corrispettivo per l'attività necessaria ad eseguire l'incarico**, sul conto corrente indicato ed intestato a UNI.CO. SOC. COOP. Il mancato pagamento del compenso nei termini sopra indicati, legittimerà UNI.CO. SOC. COOP. a non consegnare l'output del servizio ed a sospendere qualsivoglia prestazione alla quale sarebbe tenuta in forza del mandato, che si intenderà risolto di diritto.

**L'importo corrisposto per l'esame e l'emissione dell'Attestazione di Capacità Finanziaria non può in nessun caso formare oggetto di ripetizione da parte del socio/cliente.**

**Procedure di Reclamo**

Il Confidi osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia, tra il Confidi ed il cliente, quest'ultimo può presentare Reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, per lettera Raccomandata a/r indirizzata a: "Ufficio Reclami, Via Sandro Totti,4

cap 60131 Ancona o tramite mail al seguente indirizzo: uni-co.legale@legalmail.it. Il confidi provvederà ad evadere la richiesta entro 60 gg. Qualora il cliente non fosse soddisfatto, o non abbia ricevuto risposta entro i termini, prima di attivare un procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria, può ricorrere ad uno dei seguenti strumenti:

- RICORSO All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)<sup>1</sup>. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca D'Italia o direttamente al Confidi<sup>2</sup>. UNI.CO. SOC.COOP. mette a disposizione dei clienti, presso i propri locali e sul proprio sito, le guide per l'accesso all'ABF.

- Attivare una PROCEDURA DI MEDIAZIONE<sup>3</sup>, finalizzata alla conciliazione presso un Organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca D'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Qualora invece il cliente volesse esercitare un'azione relativa ad una controversia inerente il contratto finanziario, è tenuto preliminarmente, ai sensi dell'art.84 del D.L. 69/2013, **pena l'improcedibilità della relativa domanda**, ad esperire la procedura di mediazione o ad attivare il procedimento innanzi all'ABF. Per ogni azione e controversia sarà competente il foro di Ancona, fermo restando l'applicabilità dell'art.20 c.p.c.

#### ATTESTAZIONE DEL CLIENTE/SOCIO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'azienda \_\_\_\_\_ dichiara di aver ricevuto il Foglio Informativo e la guida all'ABF (in caso di offerta fuori sede) o di aver preso visione della Guida ABF.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

#### LEGENDA

**Cliente:** il soggetto al quale è fornita la consulenza.

**Compenso:** compenso dovuto a UNI.CO. SOC.COOP. per l'attività svolta.

**Confidi:** i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi. Possono inoltre svolgere attività connesse e strumentali quali ad esempio il servizio di consulenza (**Art. 13 D.L. 269/2003 convertito con modificazioni dall'art. 1 Legge 24/11/2003 n. 326**);

**Definizione di PMI** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere), hanno il requisito dell'indipendenza (sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o da più imprese non conformi alla definizione di PMI). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento del servizio è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

<sup>1</sup> Cfr. Provvedimento della Banca D'Italia del 18 giugno 2009 recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni di servizi bancari e finanziari".

<sup>2</sup> Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'ABF e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca D'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del Reclamo.

<sup>3</sup> D.Lgs n.28 del 04/03/2010 Art.5 comma 1.